

**TRATTATO DI LISBONA CHE MODIFICA IL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA, FIRMATO A LISBONA IL 13 DICEMBRE 2007**

(testo consolidato: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 115 del 9 maggio
2008)

L'Unione europea è fondata sul principio dell'unità nella diversità: diversità di culture, di tradizioni, di valori e anche di lingue. In materia di minoranze linguistiche, per quanto non siano previsti specifici strumenti di tutela che siano diretta emanazione dell'Unione, l'esplicito riconoscimento di tali idiomi è affidato alle enunciazioni sul pluralismo linguistico comprese nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (v.): in particolare l'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla lingua, mentre l'articolo 22 obbliga l'Unione a rispettare il pluralismo culturale, religioso e linguistico. Una volta incorporata la Carta come parte integrante del Trattato costituzionale europeo (TUE) siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, la tutela delle lingue minoritarie entra a pieno titolo nell'ordinamento comunitario e diventa giuridicamente vincolante per i Paesi dell'Unione europea: il vincolo si fonda in particolare sull'art. 2 del Trattato, nel quale sono enunciati i valori fondativi dell'Unione tra i quali figura espressamente il rispetto dei diritti umani, ivi compresi "i diritti delle persone appartenenti a minoranze". Pur con il limite che non ci sono standard di tutela generali né un quadro comune di norme minime a livello dell'UE e che, in base al principio di sussidiarietà, viene demandato agli Stati membri il compito di individuare le minoranze all'interno delle loro frontiere, l'Unione europea funziona come una sorta di garante giuridico e morale della diversità linguistica.

Trattato sull'Unione europea (TUE)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non

discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa *rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica* e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO XII - ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo 165

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro *diversità culturali e linguistiche*.

TITOLO XIII - Cultura

Articolo 167

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, *evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune*.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e *promuovere la diversità delle sue culture*.